Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/71 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 1971
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

(GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 1170/77 del Consiglio del 17 maggio 1977	L 137	7	3.6.1977
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 235/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979	L 34	4	9.2.1979

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972
	(adattato dalla decisione del Consiglio del 1º gennaio 1973)	L 2	1	1.1.1973
►**A2**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/71 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1971

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42, 43, 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati che può assumere forme diverse secondo i prodotti;

considerando che la produzione comunitaria di luppolo riveste un interesse del tutto particolare nell'economia di alcune regioni della Comunità; che per alcuni produttori di dette regioni tale produzione rappresenta una parte preponderante del reddito;

considerando che i succhi e gli estratti vegetali di luppolo non figurano nell'allegato II del trattato e non rientrano quindi nell'ambito delle disposizioni agricole del medesimo, mentre il luppolo vi è soggetto; che, data l'ampia possibilità di sostituzione esistente tra detti prodotti, tale situazione rischia di compromettere gli effetti della politica agricola comune nel settore del luppolo; che è pertanto necessario estendere ai succhi e agli estratti vegetali di luppolo, in virtù dell'articolo 113, le misure relative agli scambi con i paesi terzi, e, in virtù dell'articolo 235, le norme di commercializzazione fissate per il luppolo;

considerando che gli scambi internazionali rivestono tradizionalmente una grande importanza per i produttori e per gli utilizzatori di luppolo nella Comunità; che la valorizzazione della produzione comunitaria è stata finora essenzialmente conseguita sulla base della sua competitività sul mercato mondiale nonché del libero adeguamento qualitativo e quantitativo della produzione agli sbocchi; che è pertanto opportuno che l'organizzazione comune dei mercati non modifichi sostanzialmente la situazione, pur contribuendo con misure adeguate a migliorare la qualità dei prodotti e proteggendo i produttori contro un eventuale deterioramento del loro attuale tenore di vita;

considerando che è opportuno perseguire una politica della qualità sul piano comunitario applicando disposizioni relative alla certificazione della indicazione di provenienza, corredate da norme che sanciscano in linea di massima il divieto di commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato o, per i prodotti importati, che non rispondano a caratteristiche qualitative minime equivalenti; che è inoltre opportuno prevedere la definizione di una qualità tipo che costituisca una base di riferimento per le transazioni commerciali e che garantisca una sufficiente trasparenza del mercato;

considerando che è necessario disporre d'informazioni sufficienti sulla situazione e sulle prospettive di evoluzione del mercato nella Comunità; che, in proposito, il fatto che buona parte della produzione venga smerciata in base a contratti conclusi prima del raccolto e talvolta anche per diversi anni, può facilitare l'analisi previsionale dell'evoluzione del mercato; che è pertanto opportuno prevedere la registrazione di tutti i contratti di consegna relativi al luppolo prodotto nella Comunità; che è tuttavia necessario che tali informazioni vengano protette dal segreto statistico, onde garantire agli interessati che non saranno utilizzate per altri fini ed ottenere in tal modo dati del tutto obiettivi;

[1] GU n. C 66 del 1º. 7. 1971, pag. 28.

▼B

considerando che, per garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola, per stabilizzare i mercati e per assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, è necessario promuovere la concentrazione dell'offerta e l'adattamento in comune, da parte degli agricoltori, delle loro produzioni alle esigenze del mercato;

considerando che, a tal fine, l'associazione degli agricoltori in seno ad organismi che prevedono per gli aderenti l'obbligo di conformarsi a norme comuni è atta ad agevolare il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato; che tali obiettivi possono in particolare essere raggiunti non solo raggruppando agricoltori in associazioni di produttori, ma anche costituendo unioni di associazioni;

considerando che, per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e per assicurare l'unità e l'efficacia dell'azione intrapresa, occorre fissare per l'insieme della Comunità i requisiti cui devono soddisfare le associazioni di produttori e le relative unioni per essere riconosciute dagli Stati membri; che, per conseguire una efficace concentrazione dell'offerta, è necessario in particolare che le associazioni e unioni comprovino una sufficiente dimensione economica e che l'insieme della produzione dei produttori o delle associazioni aderenti venga immesso sul mercato dall'associazione o dall'unione, o direttamente o tramite i produttori secondo norme comuni;

considerando che occorre prevedere disposizioni volte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette associazioni; che a tale fine è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni degli aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento; che, tuttavia, occorre limitare l'ammontare di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori;

considerando che i luppoleti della Comunità richiedono in taluni casi un adeguamento sia per quanto riguarda le varietà prodotte che le possibilità di razionalizzazione delle operazioni di coltura e di raccolto; che è opportuno facilitare, per un certo numero d'anni, la loro riconversione varietale e la loro ristrutturazione accordando aiuti specifici alle associazioni di produttori che intraprendono siffatte azioni;

considerando che per garantire un equo tenore di vita ai produttori è opportuno prevedere un regime di aiuti; che, per poter costatare se è necessario fissare tale aiuto, la Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione, dopo lo smaltimento del raccolto; che l'aiuto può essere concesso se l'esame di tale relazione rivela che il ricavato medio all'ettaro è stato insufficiente, tenuto conto della situazione e della tendenza prevedibile del mercato;

considerando che le misure previste permettono di prevedere un regime d'importazione che non implichi altre misure all'infuori dell'applicazione della tariffa doganale comune; che quest'ultima si applica di pieno diritto in virtù del trattato a decorrere dal 1º gennaio 1970;

considerando che tutte queste misure consentono di rinunciare all'applicazione di ogni restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità; che, eccezionalmente, tale meccanismo può tuttavia rivelarsi inoperante; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario privo di difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che, in virtù delle disposizioni del trattato, a decorrere dal 1º gennaio 1970 nel commercio interno della Comunità la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sono vietate di diritto; che, infine, in mancanza di prezzi minimi al 31 dicembre 1969, a decorrere dal 1ºgennaio 1970 è escluso di diritto il ricorso all'articolo 44;

considerando che l'efficacia di tutte le misure che disciplinano l'organizzazione comune del mercato del luppolo verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti da parte degli Stati membri; che è opportuno che le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli

▼B

aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore del luppolo; che è tuttavia opportuno prevedere un regime transitorio per gli aiuti nazionali concessi per contratti pluriennali prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in conseguenza degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento, conformemente alle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune;

considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo che disciplina i prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
12.06	Luppolo (coni e luppolina)

2. Le norme relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
13.03 A VI	Succhi ed estratti vegetali di luppolo

3. A norma del presente regolamento si intende per:

a) *Luppolo:* le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femminile) del luppolo rampicante (humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoide, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm.

b) *Luppolo in polvere:* il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali.

c) *Luppolo in polvere arricchito di luppolina:* il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo dopo l'eliminazione meccanica delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi.

d) *Estratto di luppolo:* i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo con un solvente.

e) *Prodotti miscelati di luppolo:* la miscela di due o più degli anzidetti prodotti.

▼M1

4. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, si intende per

a) luppolo alla prima fase di preparazione: il luppolo che è stato sottoposto unicamente al trattamento di primo essiccamento e che è stato imballato, pronto ad essere messo in commercio;

b) superfici in piena produzione: le superfici coltivate a luppolo, dal terzo anno di produzione.

▼B

TITOLO I

Commercializzazione

▼M1

Articolo 2

1. I prodotti di cui all'articolo 1, raccolti nella Comunità od ottenuti da luppolo raccolto nella Comunità o importato dai paesi terzi, sono soggetti ad una procedura di certificazione.

2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione.

3. Nel certificato devono essere indicati almeno:

a) il luogo/i luoghi di produzione del luppolo,

b) l'anno/gli anni di raccolta,

c) la/le varietà.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce, per ogni prodotto, le norme generali e la data di applicazione del presente articolo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

▼B

Articolo 3

1. Laddove i prodotti di cui all'articolo 1 siano soggetti ad una procedura di certificazione ►M1 ———— ◄, essi possono essere commercializzati o esportati soltanto se il certificato è stato rilasciato.

2. Possono essere decise misure derogatorie alla disposizione di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 20:

a) per soddisfare alle esigenze commerciali di taluni paesi terzi, o

b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

Le misure di cui al comma precedente:

— non devono arrecare danno allo smercio normale dei prodotti che hanno ottenuto il certificato ►M1 ———— ◄,

— e devono essere accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

▼M1

———

▼B

Articolo 5

1. I prodotti di cui all'articolo 1 provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti ai requisiti qualitativi minimi di commercializzazione stabiliti per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti.

▼M1

2. I prodotti di cui all'articolo 1, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato previsto all'articolo 2, sono considerati come prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1. L'equivalenza degli attestati è

▼M1

constatata ►M2 ———— ◄, secondo la procedura di cui all'articolo 20.

▼B

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

TITOLO II

Contratti di consegna

Articolo 6

1. Ogni contratto per la consegna di luppolo prodotto nella Comunità stipulato tra un produttore o più produttori associati e un acquirente è registrato dagli organismi designati a tale scopo da ogni Stato membro produttore.

2. I contratti relativi alla consegna di determinati quantitativi a prezzi convenuti in un periodo comprendente uno o più raccolti e conclusi anteriormente al 1º agosto dell'anno del primo raccolto di cui trattasi, sono denominati «contratti conclusi in anticipo». Essi vengono registrati separatamente.

3. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione le informazioni statistiche relative alla registrazione dei contratti.

4. I dati oggetto di registrazione possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

TITOLO III

Associazioni di produttori

▼M1

Articolo 7

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per «associazione di produttori» un'associazione composta esclusivamente o — se la legislazione nazionale lo consente — essenzialmente da produttori di luppolo e istituita su loro propria iniziativa, allo scopo:

a) di realizzare la concentrazione dell'offerta e di contribuire alla stabilizzazione del mercato commercializzando la totalità della produzione dei suoi membri,

b) di adattare in comune tale produzione alle esigenze del mercato e di migliorarla, segnatamente tramite la riconversione varietale e la ristrutturazione delle piantagioni,

c) di promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni di coltivazione e di raccolta al fine di migliorare la redditività della produzione,

d) di adottare norme comuni di produzione,

e) di gestire il regime di aiuti previsto dall'articolo 12

— assegnando a ciascun produttore membro dell'associazione la sua parte di aiuto proporzionalmente alle superfici coltivate,

— prendendo i provvedimenti necessari per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a),

e riconosciuta da uno Stato membro in virtù delle disposizioni del paragrafo 3.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per «unione» un'unione di associazioni riconosciute di produttori che persegua gli stessi obiettivi di tali associazioni e che sia stata riconosciuta da uno Stato membro in virtù del disposto del paragrafo 3.

▼M1

3. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori e le loro unioni quando ne facciano domanda e soddisfino ai seguenti requisiti generali:

a) applicare norme comuni di produzione e di immissione sul mercato (prima fase della commercializzazione);

b) prevedere nel loro statuto, per i produttori aderenti all'associazione e per le associazioni riconosciute di produttori aderenti all'unione, l'obbligo:

— di conformarsi alle norme comuni di produzione,

— di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell'associazione o dell'unione.

Tale obbligo non si applica tuttavia ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione, sempreché l'associazione di cui trattasi ne sia stata informata ed abbia dato la propria approvazione.

Tuttavia, tale approvazione non è necessaria fino al 31 dicembre 1980.

Le associazioni di produttori o le loro unioni hanno la facoltà di autorizzare gli aderenti a immettere sul mercato direttamente una parte dei loro prodotti secondo le norme stabilite e controllate dalle associazioni o dalle loro unioni;

c) comprovare un'attività economica sufficiente;

d) escludere per tutto il loro campo di attività qualsiasi discriminazione tra produttori o associazioni della Comunità che sia fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento;

e) assicurare senza discriminazione a qualsiasi produttore che si impegni a rispettare lo statuto il diritto d'aderire all'associazione;

f) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che i membri dell'associazione o dell'unione che lo desiderino possano recedere dopo un periodo minimo di tre anni di adesione e a condizione che ne avvisino l'associazione o l'unione almeno un anno prima del recesso.

L'applicazione di tali disposizioni non pregiudica le disposizioni legislative o regolamentari nazionali intese a proteggere, in determinati casi, l'associazione, l'unione o i rispettivi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un membro, ovvero di impedire tale recesso nel corso dell'esercizio finanziario;

g) possedere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi, ai sensi della legislazione nazionale;

h) prevedere nel loro statuto l'obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività cui si riferisce il riconoscimento;

i) non occupare una posizione dominante nella Comunità.

4. Per il riconoscimento delle associazioni di produttori e delle relative unioni è competente lo Stato membro nel cui territorio l'associazione di produttori o l'unione ha sede statutaria.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare la gestione del regime di aiuti di cui al paragrafo 1, lettera e), nonché la definizione di «immissione sul mercato» di cui al paragrafo 3, lettera a), e le modalità relative alle disposizioni di cui al paragrafo 3, lettera f), sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

Articolo 8

1. Gli Stati membri possono concedere alle associazioni riconosciute di produttori, nei tre anni successivi alla data del riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 3, aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento. L'importo di tali aiuti non può superare, per il primo, il secondo e il terzo anno, rispettivamente il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore dei prodotti sui quali si basa il riconoscimento immessi sul mercato. Tali aiuti non devono tuttavia superare, nel primo,

▼M1

nel secondo e nel terzo anno, rispettivamente il 60 %, il 40 % e il 20 % delle spese di gestione dell'associazione di produttori.

Il valore dei prodotti commercializzati viene calcolato forfettariamente per ciascun anno, in base:

— alla produzione media commercializzata dai produttori aderenti nel corso dei tre anni civili precedenti quello della loro adesione,

— ai prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori durante lo stesso periodo.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

Articolo 9

1. Dal 1º luglio 1977 sino al 31 dicembre 1979 è vietato ogni ampliamento delle superfici coltivate a luppolo.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, gli Stati membri possono considerare come un solo produttore un'associazione riconosciuta di produttori.

2. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per controllare l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono concedere alle associazioni riconosciute di produttori, per le operazioni destinate alla riconversione varietale e alla ristrutturazione delle piantagioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), realizzate prima del 1º luglio 1979, aiuti di un importo massimo di 1 800 unità di conto per ettaro, sempreché tali operazioni comportino una riduzione del 40 % almeno della superficie sulla quale vengono effettuate.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere la proroga delle misure di cui al presente articolo.

▼B

Articolo 10

1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali d'applicazione degli articoli 8 e 9.

2. Le modalità di applicazione degli articoli 8 e 9 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

TITOLO IV

Aiuti ai produttori

Articolo 11

Ogni anno, prima del 30 aprile, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione della produzione e della commercializzazione del luppolo.

Tale relazione rende conto in particolare dell'evoluzione dei prezzi, delle piantagioni, della produzione e del fabbisogno.

▼M1

Articolo 12

1. È istituito un regime di aiuti per il luppolo prodotto nella Comunità.

2. Un aiuto può essere accordato ai produttori per assicurare la realizzazione di un reddito equo.

▼M1

3. Nelle regioni della Comunità nelle quali le associazioni riconosciute di produttori sono in grado di assicurare un reddito equo ai loro membri e di realizzare una gestione razionale dell'offerta, l'aiuto è concesso unicamente a queste associazioni di produttori.

Nelle altre regioni, l'aiuto viene concesso ai singoli produttori.

4. Il Consiglio, su proposta della Commissione fatta in base alle comunicazioni ricevute dagli Stati membri, adotta in tempo utile e a maggioranza qualificata l'elenco delle regioni previste al paragrafo 3, primo comma.

5. a) L'importo dell'aiuto per ettaro, che sarà differenziato per gruppi di varietà, è fissato tenendo conto in particolare:

— del ricavato medio realizzato dalle associazioni, per ciascun gruppo di varietà, alla prima fase di preparazione del luppolo, e ricondotto a questa fase per superfici in piena produzione, comparato ai ricavi medi realizzati per i raccolti precedenti,

— della situazione e della tendenza prevedibile del mercato nella Comunità,

— dell'evoluzione del mercato esterno e dei prezzi negli scambi internazionali,

— dell'evoluzione dei costi.

b) I diversi gruppi di varietà di luppolo sono i seguenti:

— gruppo 1: luppolo aromatico,

— gruppo 2: luppolo amaro,

— gruppo 3: altre.

6. Qualora la relazione di cui all'articolo 11 ponga in luce il rischio di una formazione di eccedenze strutturali o di una perturbazione nelle strutture di approvvigionamento del mercato comunitario del luppolo:

a) la concessione dell'aiuto può essere limitata ad una parte della superficie coltivata registrata per l'anno considerato;

b) le superfici che si trovano nel primo e/o nel secondo anno di produzione possono essere escluse dal beneficio dell'aiuto.

Dopo un esame dello sviluppo delle superfici coltivate a luppolo rispetto all'evoluzione della commercializzazione, segnatamente sulla base dei contratti, del livello dei prezzi e della situazione delle scorte, viene decisa l'applicazione delle misure di cui alle lettere a) e b) per tutti i gruppi di varietà, o soltanto per uno o più di tali gruppi.

7. L'importo dell'aiuto valido per le superfici relative al raccolto dell'anno civile precedente viene fissato nei due mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 11, e comunque entro il 30 giugno, secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

▼B

Articolo 13

▼M1

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, l'aiuto viene concesso per le superfici registrate sulle quali è stato effettuato il raccolto.

Gli Stati membri designano gli organismi che sono autorizzati a procedere per ciascun produttore alla registrazione delle superfici coltivate a luppolo e che sono incaricati del controllo e dell'aggiornamento di tale registrazione.

▼B

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli Stati membri possono considerare un'associazione riconosciuta di produttori come un solo produttore.

▼B

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

TITOLO V

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 14

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate negli scambi con i paesi terzi:

a) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,

b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 15

1. Se il mercato comunitario dei prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che possono compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere adottate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari.

2. Quando si presenti la situazione prevista dal paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Ogni Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione entro un termine di tre giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare o annullare la misura in questione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 16

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Tuttavia, l'aiuto accordato da uno Stato membro ai produttori di luppolo può essere mantenuto per la durata di validità dei contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sempreché tale aiuto superi l'importo dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 12. Tale aiuto non può essere prorogato.

▼M1

Articolo 16 bis

Qualora si presenti il rischio della formazione di eccedenze o di una perturbazione nella struttura dell'approvvigionamento del mercato, il

▼M1

Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può adottare le misure appropriate per impedire lo squilibrio del mercato. Tali misure possono assumere in particolare la forma di azione

— sul potenziale di produzione,

— sul volume dell'offerta,

— sulle condizioni di commercializzazione.

▼B

Articolo 17

1. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di applicazione del regime previsto dal presente regolamento.

2. Le misure previste dagli articoli 8 e 9 costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1].

3. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili da essi sostenute per le azioni previste dall'articolo 8, ed il 50 % delle spese imputabili da essi sostenute per le azioni comuni previste dall'articolo 9.

4. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate durante l'anno civile e sono presentate alla Commissione prima del 30 giugno dell'anno successivo.

▼M1

5. Il costo previsionale totale a carico del FEAOG per l'azione comune ammonta a 2 milioni di unità di conto.

▼A2

6. La durata di realizzazione dell'azione di cui all'articolo 8 è limitata a dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per la Grecia, a cinque anni a decorrere dalla data dell'adesione.

▼B

7. Le modalità di applicazione del paragrafo 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 18

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 19

1. È istituito un Comitato di gestione per il luppolo, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 20

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo, o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

▼B

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il proprio parere in merito a tali misure entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di ►A2 quarantacinque ◄ voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal Comitato, tali misure sono comunicate immediatamente dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa entro un mese.

Articolo 21

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 22

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

▼M1

Articolo 23

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio al regime modificato dal regolamento (CEE) n. 1170/77, in particolare qualora l'applicazione del regime modificato alla data prevista incontri difficoltà di rilievo, tali misure vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20. Esse sono applicabili fino al 31 dicembre 1980 al più tardi.

Fino a tale data, il Regno Unito è autorizzato a versare ai produttori l'importo dell'aiuto alla produzione, per il tramite dell'organismo da esso designato.

▼B

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 si applicano, per la prima volta, al raccolto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.